



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Assunto il 07/08/2025

Numero Registro Dipartimento 313

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11815 DEL 08/08/2025

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

Oggetto: Autorizzazione di Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 R.D. n. 1126/26 e degli artt. 8, 14 comma 2, delle P.M.P.F. – Progetto esecutivo di « Rimessa in coltura di terreni nudi e saldi», destinati alla coltivazione di cerealicole e foraggere, da effettuarsi nel Comune di BELVEDERE MARITTIMO [CS] alla località “Laise.

Richiedente: sig. ROSIGNUOLO Raffaello, proprietario.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DELL'UOA

Visto,

- il Dec. Lgs.vo n. **143** del 04/06/1977 che ha disposto il trasferimento di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste e Forestazione;
- la Legge Regionale n.° **7** del 13 maggio 1996 recante "**Norme sull'Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale**";
- il Decreto n.° **354** del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante "**Separazione delle attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione**", come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. **267/2008** recante "Assunzione da parte della Regione Calabria della delega a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla Gestione del Vincolo Idrogeologico;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e ss.mm.ii. con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la Legge Regionale n.° **6** del 23/04/2021 con la quale l'Unità Operativa Autonoma "**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n. **253** del 09/06/2021 recante "Art. 2 Legge Regionale n.° 6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti" con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che l'U.O.A. "**Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo**", già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ai sensi dell'art. 4 delle Legge medesima, alle strutture dipartimentali, al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati;
- la Deliberazione n. **572** del 24/10/2024 "**Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e. ss. mm. ii.**";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. **786** del 30/12/2024 recante "**Misure per garantire la funzionalità dell'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo – Incarico Dirigente Regionale ex art. 10 del Regolamento Regionale 11/2021**" e ss. mm. ii. con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l'Ing. Domenico Maria PALLARIA all' U.O.A. "**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**", per il relativo incarico di reggenza;
- il D.P.G.R. n. **2** del 02/01/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente dell'UOA "**Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo**" all'Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- la nota Prot. REGCAL N. **466489** del 23/10/2023 con la quale viene nominata Responsabile del Procedimento per la Provincia di Cosenza la Dott.ssa Rosa BLOTTA

Visto,

- il R. D. 30/12/1923 n.° **3267** ed il R. D. 16/05/1926 n.° **1126**;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. **45** "**Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale**";
- il Regolamento della Regione Calabria N. **4/2024** "**Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012 Gestione, Tutela e Valorizzazione del patrimonio forestale regionale**";
- la Legge Regionale n. **24** del 26 maggio 2023 art. 7 "**Modifiche alla Legge Regionale n. 45/2012**";
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.° **34** "**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**";
- la Legge Regionale n. **41** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto "**Legge di Stabilità Regionale 2025**";
- la Legge Regionale n. **42** del 23 dicembre 2024, avente ad oggetto "**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027**"
- la D.G.R. n. **766** del 27 dicembre 2024, recante "**Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025–2027**" (artt. 11, 39, c. 10, Dec. Lgs.vo n. 118 - 2011);
- la D.G.R. n. **767** del 27 dicembre 2024 recante "**Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria**" per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, Dec. Lgs.vo 23/06/2011, n. 118);

Premesso,

- Che, in esito al procedimento di cui all'istanza di parte rubricata al Protocollo N. **261785** del 12/04/2024 e successive integrazioni, presentata presso la competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, dal Sig. **ROSIGNUOLO Raffaello**, per come generalizzati in atti, **PROPRIETARIO** dei terreni oggetto della presente istanza, presentata a supporto della richiesta finalizzata alla trasformazione dei terreni saldi e vincolati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e dell'art. 14 comma 2, delle P.M.P.F. della Regione Calabria, D.G.R. n.° 218 del 20/05/2011 così come modificate parzialmente con D.G.R. n.° 238 del 30/05/2014, ed art. 21 R.D. 1126 del 16/05/1926; terreni riportati in agro del **Comune di BELVEDERE Marittimo (CS)** - Località *Laise*, al Foglio **25** P.ile **4, 5, 6, 59, 79, 280, 281, 282, 283, 304, 329, 1041, 284, 298** – Superficie destinata ad interventi di trasformazione d'uso per la rimessa in coltura di terreni saldi e vincolati - con coltivazioni prettamente **cerealicole e foraggere**, per complessivi **HA 08.00.00** (80.000 mq) di cui HA 05.94.77

(59.477 mq) da destinare a rimessa in coltura di terreno saldo e HA 02.05.23 (20.523 mq) destinati al ripristino di attività agricole da bosco di neoformazione;

Considerato,

- Che i terreni interessati dalla proposta di trasformazione ricadono all'interno del confine del complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923 in Agro del Comune di **Belvedere Marittimo** [CS], alla località "Laise" – Foglio **25** Particelle **4, 5, 6, 59, 79, 280, 281, 282, 283, 304, 329, 1041, 284, 298** estese catastalmente per complessivi HA 14.67.33 - Superficie d'intervento dichiarata: **HA 08.00.00** (80.000 mq) di cui HA 05.94.77 (59.477 mq) da destinare a rimessa in coltura di terreno saldo e HA 02.05.23 (20.523 mq) destinati al ripristino di attività agricole da bosco di neoformazione;
- che per come spiegato ed evidenziato nelle "Relazione Tecnica" ed elaborati integrativi, redatti dal progettista dott. Agr. For. Carlo Gallicchio, le azioni proposte riguardano il ripristino delle normali operazioni agrarie su terreni incolti, saldi, vincolati, in parte coperti da vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco, andando a preservare, da ogni tipo di intervento, le zone in cui si trovano nuclei di vegetazione arborea, le zone a pascolo e le aree già coltivate. Gli interventi previsti e descritti in relazione sono i seguenti: taglio e rimozione della vegetazione spontanea insediata sulle aree un tempo coltivate, principalmente felce aquilina, canna comune, rovi, che in alcuni punti risulta molto fitta, più altre specie minori tipiche della macchia mediterranea; depeppamento degli apparati radicali delle infestanti, dissodamento (scasso), erpicatura, concimazione. Ripristino della viabilità interna tramite la rimozione della vegetazione; rilascio dei fossi e canali di scolo esistenti integri e loro miglioramento;

Tenuto conto,

- della dichiarazione resa dal progettista dott. Agr. For. Carlo Gallicchio, "*che le opere previste, circoscritte all'area d'intervento indicata in planimetria, è in linea con quanto riportato nell'art. 18 delle NAMS del PAI vigente*;
- che le aree oggetto degli interventi di rimessa in coltura non ricadono all'interno di superfici riconducibili alla definizione "Pura" di bosco, essendo prevalentemente caratterizzate dalla presenza di canna selvatica e rovi, come meglio evidenziato nella "Carta della Vegetazione" allegata alla documentazione;
- che gli interventi previsti sono finalizzati alla riqualificazione di porzioni di terreni ex-coltivi, in particolare in quelle aree dove è attualmente presente la Robinia (Robinia pseudoacacia), specie a elevata capacità di colonizzazione spontanea.
- che per come emerge dalle integrazioni prot. Gen. N. 69339 del 03/02/2025 e 268684 del 22/04/2025 fornite dal tecnico dott. Agr. For. C. Gallicchio, per alcune aree all'interno della zona d'intervento per un'estensione pari a 2.0523 ettari, si rispettano le disposizioni di cui al D. Interm. 12.08.2021 (criteri minimi nazionali) per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi del c. 1, del D. L.gs. 3 aprile 2018, n. 34;
- ✓ che per come disposto dall'art. 7 "Modifiche alla Legge 45/2012" della L.R. n. 24 del 26/05/2023 "è possibile il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti nelle aree dove insistono formazioni di specie arboree e/o arbustive, compresa macchia mediterranea, insediatasi su superfici di qualsiasi natura e destinazione a seguito di abbandono colturale o preesistenti attività agricole, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dall'art. 3 del Decreto Interministeriale del 12.08.2021, Attuativo del Testo Unico Foreste e Filiera Forestale n. 34/2018";
- ✓ che per come si evince dalla Relata di Pubblicazione Nr. Reg. **662/2025** i documenti e gli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione, sono stati regolarmente pubblicati *per 15 giorni consecutivi*, ovvero dal **22/05/2025** al **05/06/2025** all'Albo Pretorio On-Line del Comune di **Belvedere Marittimo** [CS], altresì che, per come stabilito al comma 2 dell'art. 14 delle P.M.P.F., in data 20/06/2025 con nota prot. n. 14879/2025, la medesima documentazione è stata restituita a questa U.O.A., Ufficio di Cosenza, rubricata al Protocollo Generale n. **457135** del 23/06/2025, "*senza osservazioni e/o opposizioni*";

Visto,

- Che l'istante, generalizzato in atti, ha effettuato in data 14/04/2023 sul Portale PagoPA, giusta ricevuta telematica di pagamento acquisita in atti, il versamento di un importo pari a € **29,24** per diritti di segreteria, le cui somme sono state accertate con Decreto n. 20413 del 29/12/2023, giusta Scheda Contabile n. 7367/2023, Capitolo d'Entrata n. E3402002101 con il quale è stato accertato l'importo complessivo di € **57066,06**;

Dato atto,

- Che il Tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/2018 ha prodotto dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il pagamento per le prestazioni professionali effettuate;
- Che il sig. **ROSIGNUOLO** Raffaello non rientra tra i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;

Atteso che,

- L'art. 102 del Regolamento Forestale n. 4 del 30/04/2024, dispone "Per i procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.);

Rilevato,

- Che, per come disposto dagli artt. 8 e 14 e dall'art. 59 bis delle PMPF, gli interventi di trasformazione dei terreni nudi e saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole del competente Settore, sono autorizzati dall'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo;
- Che agli effetti del comma 1 e 2 dell'art. 8 "*Dissodamento dei terreni nudi e saldi*" delle PMPF, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- Che agli effetti del comma 1 dell'art. 9 - Lavorazione dei terreni in zone acclivi - delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;
- Che per come disposto al comma 2 dell'art. 57 delle PMPF, qualora si intenda procedere alla eliminazione di arbusti e cespugli che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane mediante lavorazione del terreno, ove si tratti di trasformazione in altra qualità di coltura e non di rinnovo periodico, la concessione dell'autorizzazione è sottoposta alla valutazione della competente U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza;

Dato Atto,

- Che il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. N.765486 del 05/12/2024;
- Che il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento dott.ssa Rosa BLOTTA, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

di **autorizzare**, con prescrizioni di cui all'allegato 1, che fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto artt. 8, 14 comma 2, 59 bis delle PMPF della Regione Calabria, art. 21 R.D. 1126/26 per le azioni appresso specificate previste nel progetto di «**Rimessa in coltura di terreni nudi e saldi**», redatto e sottoscritto dal tecnico, dott. Agr. For. Carlo **GALLICCHIO**, richiedente Sig. **ROSIGNUOLO Raffaello**, presentato a supporto della richiesta di rimessa in coltura di terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, riguardante esattamente la trasformazione di terreni incolti, saldi e vincolati i destinati alla trasformazione d'uso per la **coltivazione di cerealicole e foraggere**, in agro del Comune di **Belvedere Marittimo** [CS],

- A. Al Mutamento di destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico saldi**, in terreni soggetti a periodica lavorazione ovvero al dissodamento di terreni saldi e vincolati, coperti da vegetazione erbacea ed arbustiva non costituente bosco;
- B. All'eliminazione della vegetazione** erbacea ed arbustiva infestante presente nell'area oggetto di intervento non costituente bosco macchia mediterranea o garighe montane, insistenti sui terreni saldi e vincolati;
- C. Alla successiva lavorazione agricola** del terreno incolto, saldo e vincolato, il tutto insistente su terreno intercluso nei limiti catastali e fisiografici del Foglio **25** Particelle **4, 5, 6, 59, 79, 280, 281, 282, 283, 304, 329, 1041, 284, 298 del comune di Belvedere Marittimo**, estese catastalmente per complessivi HA 14.67.33 - Superficie d'intervento dichiarata: **HA 08.00.00 (80.000 mq)** di cui **HA 05.94.77 (59.477 mq)** da destinare a rimessa in coltura di terreno saldo, e **HA 02.05.23 (20.523 mq)** destinati al ripristino di attività agricole da bosco di neoformazione, per come meglio descritto e perimetrato nelle cartografie catastali ed ortofoto allegata agli elaborati progettuali presenti in atti, relativi al progetto di « **Rimessa in coltura di terreni nudi e saldi** », redatto e sottoscritto dal tecnico, dott. Agr. For Carlo **GALLICCHIO**, che costituiscono parte integrante e sostanziale, per la coltivazione di **cerealicole e foraggere**;

DI STABILIRE

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano, rispettivamente

la responsabilità del proponente, dei Progettisti e dei Direttori dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità dell'autorizzazione concessa;

2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste Forestazione, Difesa del Suolo, Ufficio di Cosenza, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923;
 3. Che, fermo l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, del Regime Sanzionatorio di cui al Capo IX della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, salvi altri profili,
- Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in ripristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;
 - Per le infrazioni all'art. 4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all' art. 1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23.

DI SUBORDINARE l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni di cui all'allegato 1, nonché a quanto stabilito agli artt. 8, 14 comma 2, delle PMPF.

DI PROVVEDERE

- ✓ alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- ✓ alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- ✓ alla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del comune di **Belvedere marittimo** (CS) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle P.M.P.F.;

DI NOTIFICARE, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- **ROSIGNUOLO Raffaello (proponente)**
- **COMUNE di Belvedere Marittimo – Albo Pretorio e Ufficio Tecnico:**
belvederemarittimo.cs.utc@pec.it
belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it
- **GALLICCHIO Carlo Agr. For. - g.gallicchio@epap.conafpec.it**
- **Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea - fcs42761@pec.carabinieri.it**
- **Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza - fcs42746@pec.carabinieri.it**

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro **60** giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro **120** giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

La Responsabile del Procedimento
- Dott.ssa Rosa BLOTTA -

Sottoscritto dal Dirigente
- Ing. Domenico Maria PALLARIA



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**1 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI FORESTALI
E CONTROLLI PSR**

Numero Registro Dipartimento 313 del 07/08/2025

OGGETTO Autorizzazione di Rimessa in coltura dei terreni saldi vincolati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 R.D. n. 1126/26 e degli artt. 8, 14 comma 2, delle P.M.P.F. – Progetto esecutivo di « Rimessa in coltura di terreni nudi e saldi», destinati alla coltivazione di cerealicole e foraggere, da effettuarsi nel Comune di BELVEDERE MARITTIMO [CS] alla località "Laise.

Richiedente: sig. ROSIGNUOLO Raffaello, proprietario.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 07/08/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Michele Stefanizzi

(con firma digitale)

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI

- I. Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori provvederà a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di picchetti lignei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella **Cartografia Progettuale**, allegata agli Elaborati Progettuali, e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi;
- II. E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 4, comma 1 del Dec. Lgs.vo n.° **34** del 03/04/2018 "**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**", e all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n. **45**, tutelata per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. **56 e 57** delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti, che non costituiscono bosco, insediatisi su pascoli ed ex-coltivi al fine di recuperare l'originaria attività agricola;
- III. La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superficie boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 m con funzione di siepe;
- IV. I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche e ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, per non arrecare danni alle proprietà viciniori e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 Aprile 1999 – GU 102 del 4/5/99 S.O. n. 86);
- V. Per come disposto al comma 2 dell'art. 8 delle PMPF, "*Dissodamento dei terreni nudi e saldi*", che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;
- VI. Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm.; il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argini dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto;
- VII. Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo da evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione;
- VIII. Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo;
- IX. Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai e altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessino l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che sia impedito il loro eventuale movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno;
- X. Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria;
- XI. Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.